

Approvato con Deliberazione ____ n. 73
del 09-04-2019

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

(Art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, al fine:
 - di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
 - di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicato nell'art. 1 è istituito un apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato nei termini previsti dalla legge, per un importo pari al 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento per IMU e TARI, indipendentemente dall'anno in cui siano stati notificati.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel rendiconto di gestione approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione di una deliberazione di variazione dello stesso, su proposta del responsabile del servizio interessato, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle relative risorse strumentali.

Art. 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio interessato, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.

2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire a ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del suo trattamento tabellare annuo lordo.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del servizio interessato sono determinati anche quelli per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali si definiscono: i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio interessato e sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione sul Piano della *performance* (PEG o equivalente).

6. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

